REGOLAMENTO (CEE) N. 561/79 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1979

relativo all'applicazione della decisione n. 3/78 del Consiglio di cooperazione CEE-Tunisia che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (1) è stato firmato il 25 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1979 ;

considerando che, in base all'articolo 28 del protocollo relativo alla nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, il Consiglio di cooperazione CEE-Tunisia ha adottato la decisione n. 3/78 che modifica il protocollo relativo alle regole d'origine ;

considerando che bisogna applicare nella Comunità questa decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione n. 3/78 del Consiglio di cooperazione CEE-Tunisia è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET

(1) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1.